



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO

REG. PG/2011/110335

DEL 3/5/2011

AL PRESIDENTE CPA DI
FORLI'-CESENA
AI COMPONENTI DELLA CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA
ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA
ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA
FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA
ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA, 106
29100 PIACENZA

**Oggetto: LIMITI DIMENSIONALI DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI
TRASPORTO PERSONE – Art. 4, Lettera d, L. 443/1985 .**

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato dalla CPA di Forlì-Cesena il 25/02/2011 prot. 51589, in merito all'oggetto nella seduta del 21/4/2011 espone quanto segue:

La Legge quadro sull'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, all'art. 4, lettera d, prevede il limite dimensionale di otto dipendenti per le imprese di trasporto, non facendo distinzione tra il trasporto di cose e quello di persone.

La normativa di settore applicabile all'attività di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è contenuta nella Legge 15 gennaio 1992 n. 21, la quale è applicabile sia per i servizi di taxi che per il servizio di autonoleggio con conducente.

Viale A. Moro 44
40127 Bologna

tel 051.527.6424-23
fax 051.527.6533

Email: cra@regione.emilia-romagna.it
PEC: industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it

La stessa Legge n. 21/1992, all'art. 7 comma 1, lettera a), prevede che i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono *“essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443”*.

L'esplicito riferimento, nella normativa di settore riguardante il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, alla figura giuridica dell'impresa artigiana di trasporto, così come disciplinata dalla legge quadro n. 443/1985, lascia trasparire la chiara intenzione del legislatore di equiparare le imprese di trasporto di persone a quelle di trasporto genericamente intese, anche ai fini dell'individuazione dei relativi limiti dimensionali.

A fare definitiva chiarezza su quest'ultimo punto in particolare, sovviene l'autorevole parere reso dal Consiglio Nazionale dell'Artigianato nella seduta del 19 ottobre 1992, avente ad oggetto la legge 15 gennaio 1992, n. 21.

In esso si afferma testualmente che nell'esercizio delle attività di trasporto persone disciplinate dalla suddetta legge n. 21/1992, l'imprenditore artigiano potrà avvalersi della *“collaborazione di un numero di dipendenti che rientri nel limite di organico previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d), della Legge quadro, pari ad un massimo di 8 dipendenti”*.

Sulla base di quanto sopra esposto, questa Commissione esprime il parere che le imprese artigiane esercenti l'attività di trasporto persone debbano rispettare il limite dimensionale previsto dall'art. 4, lettera d) della Legge 443/1985, il quale è applicabile indistintamente a tutte le imprese di trasporto.

Il Presidente della CRA
Gluco Cavassini



REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA
PG.2011. 0051589
del 25/02/2011
Mitt.: SEGRETARIO CPA DI FORLI-CESENA

11/1



**COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO
DI FORLI'-CESENA**

Forlì, 11 gennaio 2011

Prot. n. 0000368

Spett.le
Commissione Regionale per l'Artigianato
dell'Emilia Romagna
Viale Aldo Moro, 44
40127 BOLOGNA (BO)

PEC: industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Richiesta parere.

Questa Commissione Provinciale, nella sua ultima riunione, ha preso in esame la richiesta di parere, inoltrata da CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA CESENA, che si allega in copia, inerente la corretta applicazione dei limiti dimensionali previsti dall'art. 4 della Legge 443/1985 alle imprese esercenti l'attività di "Trasporto persone".

Pur propendendo per ritenere che il limite da applicare sia quello previsto dall'art. 4, comma D, della legge citata, in quanto la norma non sembra prevedere alcuna distinzione fra "trasporto persone" e "trasporto cose", questa Commissione Provinciale ha ritenuto, in ogni caso, più corretto, girare la richiesta di parere a codesta Spettabile Commissione Regionale.

Rimanendo in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Paola Raggi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 1 e 2, D.lgs. n. 39/93

Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura Forli-Cesena
Corso della Repubblica 5 47121 Forlì
Tel. +39.0543.713111 - Fax. +39.0543.713416 / 713502
www.fc.camcom.it segreteria.generale@fc.camcom.it
Codice Fiscale 80000750408 - Partita Iva 00606940401

POSTA CERTIFICATA